



TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Il giudice monocratico del lavoro,

dottor Giampiero Panico ,

vista l'istanza di parte ricorrente, depositata il 26 luglio 2021,

rilevato che, con decreto ex art. 415, c.p.c., emesso a seguito del deposito del ricorso originario, era stata fissata udienza al 3 giugno 2021, dando disposizione di provvedere alla notifica ai controinteressati, tra l'altro mediante la pubblicazione degli atti introduttivi della lite (ricorso e decreto) nel sito *Internet* dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria (oltretutto sul sito del Ministero dell'Istruzione e su quello dell'Ufficio scolastico provinciale della Spezia),

rilevato che, dalla consultazione del sito *Internet* del Ministero (www.miur.gov.it), nella parte relativa agli "Atti di notifica", anno "2021", mese "febbraio", risulta che gli atti introduttivi della lite sono stati pubblicati su detto sito in data 24 febbraio 2021,

preso atto che il funzionario del locale UAT ha dichiarato che detti atti sono stati a loro volta pubblicati sul sito dell'Ufficio scolastico provinciale parimenti in data 24 febbraio 2021 (v. ud. 3 giu. 2021),

rilevato che resta questione circa l'avvenuta tempestiva pubblicazione degli atti sul sito dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria

considerato che, per la valida instaurazione del contraddittorio, è necessario, ex art. 415, c.p.c., che la notifica al convenuto avvenga almeno trenta giorni prima della data dell'udienza a cui si riferisce,

rilevato che, all'udienza del 3 giugno 2021, non essendovi prova di detta notifica, è stata fissata, nelle forme della trattazione scritta ex art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020, conv., con modd., nella L. n. 77 del 2020, altra udienza al 22 luglio 2021, per discutere il merito, ma previa verifica che, per il 3 giugno 2021, fossero state adempiute le formalità della notifica anche sul sito dell'Ufficio scolastico regionale,

rilevato che il 22 luglio 2021, con ordinanza in trattazione scritta, si è constatato che non vi era prova di regolare notificazione ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito dell'Ufficio scolastico regionale e si è fissata altra udienza di discussione per il 6 ottobre 2021,

dato atto che parte ricorrente in data 26 luglio 2021, con l'istanza di cui *supra*, ha prodotto in allegato (che il giudice ha potuto visionare solo accedendo direttamente al sito *Internet* dell'Ufficio scolastico regionale, non essendosi aperto nel suo programma PCT il relativo *file*), la prova di avvenuta notifica su detto sito,

osservato che, dall'esame del predetto allegato, risulta che, in data 26 luglio 2021, è stata fatta la pubblicazione degli atti introduttivi del presente giudizio, tra cui l'originario decreto che fissava udienza di discussione al 3 giugno 2021,

considerato che, come tale, si tratta di pubblicazione invalida e priva di effetto, poiché fatta dopo l'udienza di cui doveva dare conoscenza,

ritenuto che l'istanza di parte ricorrente non possa essere accolta, non potendosi anticipare alcuna decisione di merito se prima non risulta regolarmente instaurato il contraddittorio,



considerato che in questa sede si possa disporre solo sulla instaurazione del contraddittorio,

osservato che, con la valida instaurazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, la decisione, ancorché possa giungere dopo l'inizio del prossimo anno scolastico, è idonea a produrre effetti anche nella posizione di costoro,
visti gli artt. 415 e 151, c.p.c.,

P.Q.M.

- 1) rigetta l'istanza di anticipazione dell'udienza del 6 ottobre 2021,
 - 2) dichiara la nullità della notifica ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito *Internet* dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, avvenuta in data 26 luglio 2021, in quanto tardiva rispetto alla originaria udienza ex art. 420, c.p.c.,
 - 3) conferma la nuova udienza del 6 ottobre 2021, ore 9:00, per gli incombenti di cui all'art. 420, c.p.c.,
 - 4) dispone, a cura di parte ricorrente, nuova notifica ai controinteressati – ENTRO E NON OLTRE I TERMINI DI CUI ALL'ART. 415, C.P.C. - mediante pubblicazione sul sito *Internet* dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria del ricorso introduttivo della lite, dell'originario decreto del 17 febbraio 2021 e del presente provvedimento,
 - 5) preavverte i controinteressati di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza del 6 ottobre 2021, per non incorrere nelle decadenze di cui all'art. 416, c.p.c..
- Si comunichi alle parti.
La Spezia, addì 27/07/2021.

IL GIUDICE DEL LAVORO
(Giampiero Panico)

